



LA CUCINA ITALIANA DIVENTA PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELL'UMANITÀ

L'Unesco (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) ha incluso ufficialmente la cucina italiana nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale. Il Comitato intergovernativo, in sessione a Nuova Delhi, ha approvato l'iscrizione della candidatura intitolata "**Cucina italiana fra sostenibilità e diversità bio-culturale**", ratificando la valutazione positiva emessa a novembre.

Tale riconoscimento è dovuto all'impulso delle istituzioni (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della Cultura) ma anche di studiosi del tessuto culinario nostrano, quali il Collegio Culinario Associazione culturale per l'enogastronomia italiana e Casa Artusi, che – nel 2023 – hanno sottoposto la candidatura, ritenendo la cucina italiana pregevole per i principi e valori che promuove, quali il contrasto allo spreco alimentare e la riduzione del consumo di risorse.

La cucina italiana diventa **la prima al mondo** ad essere riconosciuta **nella sua interezza**.

In passato, infatti, erano state premiate solo singole pratiche o tecniche culinarie, anche italiane, ma non anche una tradizione culinaria nella sua globalità.

Tra queste ricordiamo la Dieta Mediterranea (2013), la Vite ad alberello di Pantelleria (2014), l'Arte del pizzaiuolo napoletano (2017) e la Cerca e cavatura del tartufo (2021).

Riconosciuta come paradigma di inclusività e sostenibilità, secondo l'Unesco, la cucina italiana si distingue come pratica quotidiana che aggrega comunità eterogenee, preserva la biodiversità, minimizza gli sprechi e celebra la pluralità culturale dei territori.

Le più alte cariche dello Stato si sono espresse positivamente su tale riconoscimento, specificando che la cucina italiana "non è soltanto un qualcosa che si realizza ai fornelli ma rappresenta la nostra identità, la nostra storia e la nostra cultura".

La cucina italiana è certamente anche un potente motore di sviluppo e benessere. Basti

pensare che nel 2024, l'export agroalimentare italiano ha raggiunto nuovi record, raggiungendo i **70 miliardi di euro**, con una forte crescita trainata da prodotti simbolo come vino, pasta, formaggi, olio, frutta e carni, confermando il "Made in Italy" come leader globale grazie a qualità, tradizione e innovazione, con mercati extra-UE in grande spinta.

L'iscrizione della cucina italiana nella Lista del patrimonio immateriale rappresenta anche un impegno a salvaguardare tale patrimonio nel corso degli anni, tramite ricerca, educazione alimentare, progetti nelle scuole, archivi della memoria culinaria.

Non solo: il riconoscimento rappresenta anche uno strumento aggiuntivo nella lotta al **contrasto all'Italian Sounding**.

L'Italian Sounding, lo ricordiamo, è una pratica commerciale ingannevole volta ad imitare prodotti, soprattutto alimentari, che sembrano italiani ma non lo sono, sfruttando nomi, colori, immagini e simboli che evocano l'Italia per

trarre in inganno i consumatori.

Il riconoscimento Unesco della cucina italiana rappresenta un'arma estremamente efficace contro il fenomeno dell'Italian Sounding. Esso esalta il valore culturale e l'autenticità del Made in Italy gastronomico, favorendo la narrazione della sua storia, dei territori di origine, delle ricette tradizionali e delle pratiche contro lo spreco. In questo modo, sposta la concorrenza dal piano meramente commerciale a quello culturale, promuovendo la filiera autentica e sensibilizzando acquirenti e consumatori stranieri sulla qualità e sull'unicità della vera cucina italiana.

Ma attenzione: il riconoscimento non va a piatti o ricette, bensì a un modo di condividere la tavola, di cucinare, di identificarsi e di concepire il cibo. Da sempre, la convivialità, il piacere di stare a tavola, il rito del cucinare in famiglia o con gli amici, rappresentano per gli italiani elementi centrali della cultura gastronomica e sociale.

E noi ne siamo orgogliosi.

SENTENZA MIO/KONEKTRA: PIÙ TUTELA PER IL DESIGN, MA SOLO SE LA CREATIVITÀ È DIMOSTRATA



Il **4 dicembre 2025**, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)** ha emesso una sentenza di grande rilievo, in particolare per le imprese italiane attive nei settori della **moda**, dell'**arredo**, dell'**illuminazione** e del **design industriale**, statuendo su due cause riunite (C-580/23 (Mio) e C-795/23 (Konektra)).

Due imprese produttrici di mobili, una operante in Svezia e l'altra in Svizzera, avevano avviato azioni giudiziarie contro commercianti attivi in Svezia e Germania, per violazione del loro diritto d'autore, sostenendo che alcuni loro arredi riproducevano in modo illecito le proprie creazioni.

I giudici nazionali hanno quindi chiesto alla CGUE di chiarire quando può dirsi esistente il diritto d'autore su opere di arte applicata nel settore dell'arredamento e, quindi, quando può esserci violazione.

La decisione **Mio/Konektra** chiarisce, pertanto, quando un prodotto funzionale può essere protetto dal **diritto d'autore come opera di arti applicate**, rafforzando le possibilità di tutela, ma imponendo anche nuove attenzioni pratiche.

Occorre premettere che la legge sul diritto d'autore, infatti, annovera tra le opere suscettibili di protezione *“le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*, prevedendo il c.d. “cumulo di tutele”.

La Corte ha, innanzitutto, affermato che un **oggetto può essere tutelato contemporaneamente come design e come opera autoriale**, senza che un istituto prevalga sull'altro.

La sentenza ha rappresentato inoltre un importante momento di chiarificazione del diritto d'autore europeo sulle opere di arte applicata, ribadendo con forza che **l'originalità è l'unico criterio per la tutela e che la protezione non si basa su altri requisiti aggiuntivi**, come per esempio il “valore artistico” richiesto dalla normativa italiana.

È stato poi stabilito che, **affinché un oggetto di arredo possa essere considerato come opera protetta è necessario che:**

- rifletta la personalità dell'autore;
- derivi da scelte libere e creative, **non imposte da vincoli tecnici**;
- presenti un aspetto originale riconducibile all'autore.

Tuttavia, la Corte **non ha spiegato in concreto** cosa debba intendersi per “creatività” né come valutarla.

Cosa significa per le aziende italiane

Per le aziende del **Made in Italy**, questo punto è fondamentale:

non basta dimostrare che il prodotto di cui si rivendica la tutela non è puramente tecnico - occorre dimostrare come e perché è stato creato.

In assenza di criteri chiari, la tutela dipenderà molto dalla prova del processo creativo.

L'importanza di documentare il design

La sentenza rende essenziale:

- conservare schizzi, bozzetti, moodboard;

- documentare le alternative progettuali scartate;
- spiegare le scelte estetiche e stilistiche adottate.

Per moda, arredo e design industriale, **il processo creativo diventa una prova giuridica**, non solo un'attività interna.

Contraffazione: non basta l'“impressione generale”

Sul fronte della violazione, la Corte ha chiarito che:

- non è sufficiente valutare se due prodotti “si assomigliano”;
- occorre verificare se il concorrente ha copiato **elementi creativi protetti**, vale a dire se ha ripreso **in modo riconoscibile tali elementi creativi nell'oggetto asseritamente contraffatto**;
- **la stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera considerata non sono rilevanti.**

Questo punto è particolarmente rilevante perché in alcuni Paesi europei si è fatto spesso riferimento all'**impressione complessiva** del prodotto. La sentenza indica che tali approcci dovranno essere **corretti**, concentrandosi sugli elementi creativi effettivamente copiati.

Anche per le aziende italiane, la sentenza Mio/Konektra insegna che:

- il design è un asset strategico,
- ma va protetto con una **strategia integrata** che includa:
 - marchi,
 - design registrati,
 - diritto d'autore.

➤ Affidarsi a uno **studio IP specializzato** consente di:

- scegliere la combinazione di tutele più efficace,
- prevenire rischi prima del lancio sul mercato,
- reagire in modo strutturato alle imitazioni.

Raccomandazioni pratiche per moda, arredo e design

- ✓ Analizzare i prodotti a maggiore valore creativo
- ✓ Documentare sistematicamente il processo di progettazione
- ✓ Integrare marchi, design e diritto d'autore
- ✓ Coinvolgere consulenti IP fin dalle fasi di sviluppo

In conclusione: La sentenza Mio/Konektra amplia le possibilità di tutela del design, ma rende la **creatività dimostrabile** un elemento centrale. Per le aziende italiane, proteggere il design significa oggi **pianificare, documentare e affidarsi a professionisti della proprietà intellettuale**.

Il nostro studio potrà assistervi per una migliore tutela dei vostri prodotti, scegliendo la strategia più efficace.

IL BREVETTO IN CONTITOLARITÀ: ISTRUZIONI PER L'USO



Si dice spesso che l'unione faccia la forza. Nel mondo dell'innovazione, questa è quasi una regola: collaborazioni tra imprese, *joint venture* tecnologiche e progetti di ricerca tra università e privati sono importanti motori del progresso. Tuttavia, quando un'idea brillante nasce da più menti o da più portafogli, sorge una questione legale non banale: **la contitolarità del brevetto**.

Gestire un'invenzione in contitolarità può infatti trasformarsi in un campo minato e, senza regole chiare, quello che era un asset strategico rischia di diventare una fonte inesauribile di liti.

Molteplici possono infatti essere le problematiche operative che sorgono in caso di brevetto in contitolarità, tra cui, solo per

citarne alcune, la scelta della strategia di estensione del brevetto all'estero, la gestione del mantenimento in vita del brevetto o la concessione del brevetto in licenza.

In Italia, l'architrave della materia risiede nell'**art. 6 del Codice di Proprietà Industriale (CPI)**, il quale stabilisce un principio di rinvio fondamentale: se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate dalle norme del Codice Civile relative alla **comunione**, in quanto compatibili.

Tale rinvio agli **artt. 1100 e seguenti del Codice Civile** non è privo di frizioni. La natura del brevetto, bene immateriale per definizione, a volte mal si concilia con le regole nate per la gestione di beni materiali (come un fondo agricolo o un edificio).

Per quanto concerne la disposizione del brevetto, secondo giurisprudenza consolidata, la contitolarità di un brevetto, salvo patto contrario, richiede il **consenso unanime di tutti i contitolari per la licenza esclusiva o l'alienazione**, poiché questi atti privano gli altri contitolari del diritto di godimento diretto, configurandosi quindi come atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che richiedono l'unanimità (art. 1108, comma 3, C.C.). Risulta evidente che il "veto incrociato" che potenzialmente può derivarne rischia di

paralizzare lo sfruttamento commerciale del brevetto, trasformando un'opportunità in un costo.

In merito invece al diritto di attuare l'invenzione, un punto di riferimento relativamente recente ed estremamente significativo per comprendere l'autonomia dei contitolari è rappresentato dalla **sentenza della Corte di Cassazione n. 4131 del 18 febbraio 2025**. Tale sentenza stabilisce che, in **caso di contitolarità di un brevetto**, anche lo **sfruttamento produttivo dell'invenzione da parte di un singolo contitolare richiede il consenso unanime di tutti gli altri**.

Nello specifico, la sentenza ha stabilito che un singolo contitolare non possa avviare autonomamente lo sfruttamento produttivo del trovato brevettato, poiché ciò altererebbe la destinazione del bene comune e lederebbe il diritto di esclusiva degli altri titolari.

I giudici hanno infatti stabilito che il diritto di esclusiva, che normalmente si esercita verso soggetti terzi, comporta, nel contesto della contitolarità, che nessun contitolare possa escludere gli altri dal pari godimento, il che implica la decisione congiunta sulle modalità di sfruttamento. La decisione si basa quindi su un'interpretazione del diritto di esclusiva come un diritto che verrebbe meno per gli altri se fosse concesso lo sfruttamento unilaterale di un solo contitolare.

La sentenza costituisce pertanto un freno all'uso incondizionato del brevetto da parte del singolo contitolare, ponendo un ulteriore chiaro limite allo sfruttamento del titolo in caso di contitolarità.

Nonostante i chiarimenti giurisprudenziali, la contitolarità "nuda", ossia non regolata da accordi privati, presenta **rischi e complicazioni** che ogni impresa vorrebbe evitare, sfociando non di rado in **liti e contenziosi legali**.

Alla luce della complessità normativa e degli orientamenti della Cassazione, la soluzione non risiede nell'evitare la collaborazione, bensì nel **disciplinarla preventivamente** attraverso un **Accordo di Contitolarità**.

Un Accordo di Contitolarità ben redatto dovrebbe affrontare i seguenti punti cardine:

- **Ripartizione delle Quote:** Non limitarsi alla presunzione di uguaglianza dell'art. 1101 c.c., ma definire le quote in base all'effettivo contributo (economico o inventivo).
- **Gestione delle Spese:** Istituire un fondo o designare un capofila incaricato dei pagamenti amministrativi, con penali chiare in caso di inadempimento.
- **Regime delle Licenze:** Prevedere la possibilità di concedere licenze non esclusive a terzi senza il consenso preventivo, a fronte di una spartizione delle royalty già pattuita.
- **Clausole di Exit e Buy-out:** Disciplinare cosa accade se un contitolare decide di abbandonare il progetto, garantendo agli altri un diritto di prelazione sulla quota.
- **Gestione del Contenzioso:** Definire chi assume la guida strategica in caso di azioni legali, evitando che le divergenze processuali possano indebolire la forza d'urto del brevetto.

In conclusione, la collaborazione nel campo brevettuale rappresenta un'importante opportunità di crescita, ma la contitolarità che ne deriva non può essere lasciata all'improvvisazione. La normativa italiana, pur offrendo una cornice di base, richiede un'integrazione contrattuale specifica per adattarsi alle dinamiche del mercato. Come dimostrato dalla sentenza n. 4131/2025, la legge interviene per sanare i conflitti, ma **la vera efficienza risiede nella prevenzione**. Un'attenta pianificazione legale non è solo una tutela, ma un vero e proprio moltiplicatore di valore per il vostro portafoglio IP.

Il nostro studio potrà assistervi nella negoziazione di accordi di contitolarità e nella gestione di portafogli brevettuali complessi. Siamo a vostra disposizione per analizzare i vostri attuali asset cointestati e assicurarne la massima protezione.

LO SAPEVATE CHE...

L'**EU IPO** (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) organizza, con cadenza biennale, i **DesignEuropa Awards**, prestigiosi riconoscimenti dedicati ai titolari di **Disegni e Modelli dell'Unione Europea**.

I DesignEuropa Awards non si limitano a premiare la bellezza di un oggetto. L'obiettivo principale è dare risalto a come il design contribuisca allo **sviluppo economico** e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Le industrie ad alta intensità di design, infatti, rappresentano una fetta significativa del PIL dell'Unione Europea, e il premio serve a evidenziare il ruolo cruciale della protezione legale di tali creazioni.

L'**edizione 2026** segna il decimo anniversario di questa iniziativa e si preannuncia come una celebrazione speciale dell'eccellenza, della creatività e dell'innovazione in tutta Europa. Per l'occasione, la cerimonia di premiazione si terrà (a settembre p.v.) a **Lubiana**, in Slovenia, una città nota per la sua vivace cultura e il suo spirito creativo.

Il premio è strutturato per dare voce a realtà diverse, garantendo visibilità sia ai colossi industriali che ai talenti emergenti:

- **Premio Industria:** riservato a prodotti provenienti da aziende di grandi e medie dimensioni.
- **Premio Imprenditori e Piccole Imprese:** dedicato a startup e aziende con meno di 50 dipendenti e un fatturato contenuto.
- **Premio alla Carriera:** un tributo a singoli designer che hanno lasciato un'impronta indelebile nel settore durante il loro percorso professionale.
- **Next Generation Design Award:** una categoria recente focalizzata sui giovani talenti che stanno ridefinendo i canoni dell'innovazione.

La fase di **presentazione delle domande** per l'edizione 2026 è già aperta e si chiuderà il **20 febbraio 2026**.

Partecipare ai DesignEuropa Awards significa non solo concorrere per un trofeo, ma posizionare le proprie creazioni all'avanguardia dell'innovazione europea. In un mercato globale sempre più competitivo, la registrazione di un design dell'UE resta uno degli strumenti più efficaci per proteggere l'investimento creativo.



Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare.

Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com